

CGIL

Il calcolo della pensione

FISAC

aggiornamento: giugno 2019

Il calcolo della pensione

La riforma Fornero (L. 22 dicembre 2011, n. 214) ha introdotto, oltre che per l'età di pensionamento, un'importante novità nel calcolo della pensione, superando il metodo di calcolo retributivo ed estendendo il metodo contributivo a tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 2012.

I due sistemi di calcolo si basano su criteri profondamente diversi.

Il sistema retributivo

Il sistema retributivo si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 a favore dei lavoratori cui risultino accreditati almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni percepite nel corso degli ultimi anni lavorati.

Si basa su tre elementi:

- L'**anzianità contributiva**, data dal totale dei contributi fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultino accreditati al suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
- La **retribuzione**, data dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività opportunamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
- L'**aliquota di rendimento**, pari al 2% annuo della retribuzione rivalutata entro determinati limiti ("tetti" fissati per legge) decresce per fasce d'importo superiore. Pertanto, se la retribuzione pensionabile non supera il primo limite con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote.

La **quota A** è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti.

La **quota B** è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni (520 settimane)

Il sistema misto

Il sistema misto si applica:

- ai lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 (in questo caso la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996);
- ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 (in questo secondo caso la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011, e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 2012).

Il sistema contributivo

La pensione è calcolata esclusivamente con il **sistema contributivo** per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per quei lavoratori che, pure avendo versato contributi precedentemente a tale data, abbiano esercitato l'opzione in tale senso.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, un'anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.

Tale facoltà **non può essere esercitata** da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Ai fini del calcolo occorre:

- individuare la retribuzione annua del lavoratore dipendente.
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i lavoratori dipendenti).
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL determinata dall'ISTAT.
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione.

Montante contributivo

Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi.

La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata il 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno e ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo

Coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2016

I coefficienti, a seguito della Riforma Fornero del 2011, vengono aggiornati ogni triennio, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita.

Coefficienti di trasformazione triennio 2016 – 2018

<i>Età di uscita</i>	<i>divisori</i>	<i>valori</i>
57	23,550	4,246%
58	22,969	4,354%
59	22,382	4,447%
60	21,789	4,589%
61	21,192	4,719%
62	20,593	4,856%
63	19,991	5,002%
64	19,385	5,159%
65	18,777	5,326%
66	18,163	5,506%
67	17,544	5,700%
68	16,922	5,910%
69	16,301	6,135%
70	15,678	6,378%

Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici da gennaio 2019

Pensione di vecchiaia

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è il seguente:

dal 1° gennaio 2019 al 31/12/2020 **67 anni**

Fanno eccezione i lavoratori non vedenti e gli invalidi

Requisito contributivo

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Oppure possono accedervi, con **un'anzianità contributiva minima di 15 anni**, le seguenti categorie di lavoratori:

- dipendenti che al 31/12/1992 hanno maturato un'anzianità contributiva di 15 anni
- dipendenti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31/12/1992
- dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'accesso alla pensione di vecchiaia richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano assicurati alla data del 31 dicembre 1995. E' inoltre possibile ottenere una pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni che dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento di 71 anni.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Pensione anticipata

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

dal 1° gennaio 2019 al 31/12/2026 42 anni e 10 mesi (2227 settimane) per gli uomini

dal 1° gennaio 2019 al 31/12/2026 41 anni e 10 mesi (2175 settimane) per le donne

con finestra trimestrale

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, per l'accesso alla pensione anticipata i requisiti sono gli stessi di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995. E' inoltre possibile ottenere la pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4

Pensione anticipata quota 100*

*(L'applicabilità ai lavoratori del settore rimane, al momento, da verificare).

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26, della legge 335/1995, che perfezionano, nel periodo tra il 2019 ed il 2021, un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla "pensione quota 100".

Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Per il perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni ed i lavoratori autonomi

- Che hanno maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019
- Che maturano i requisiti prescritti a decorrere dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti

La pensione quota 100 è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo o occasionale nei limiti di 5.000 Euro lordi annui.

Pensione anticipata c.d. opzione donna

Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo

Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

I lavoratori precoci possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026. I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.